

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2000****che modifica la decisione 93/693/CEE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi***[notificata con il numero C(2000) 1142]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/343/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/693/CEE ⁽²⁾ della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/31/CE ⁽³⁾, istituisce un elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi.
- (2) I competenti servizi veterinari della Nuova Zelanda e della Svizzera hanno trasmesso richieste per l'aggiunta di altri centri all'elenco dei centri di raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuti per l'esportazione nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina.
- (3) La Commissione ha ricevuto garanzie dalle autorità neozelandesi e svizzere per quanto riguarda la conformità con i requisiti specificati all'articolo 9 della direttiva 88/407/CEE.
- (4) È pertanto necessario modificare l'elenco dei centri riconosciuti nella Nuova Zelanda e in Svizzera.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Negli elenchi relativi, rispettivamente, alla Nuova Zelanda e alla Svizzera dell'allegato alla decisione 93/693/CEE sono aggiunti i due seguenti centri di raccolta dello sperma:

NZ		NZAB 19	AMBREED (NZ) LTD Kiwitahi Centre PO Box 176 Hamilton	
CH		CH AI 9B	TRIPLE-GENETICS-SERVICE AG Fuchsenwald CH-2545 Selzach	

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.⁽²⁾ GU L 320 del 22.12.1993, pag. 35.⁽³⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 48.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
